



Roma, li 10 Marzo 2024

Ill.mo Sig.

ASSESSORE ALLA SALUTE PER LA REGIONE SICILIANA

Via p.e.c. assessorato.salute@certmail.regione.sicilia.it

Egr. Sig.

Dirigente Generale

Dr. Mario Palermo

Via mail.: dirigentegen.dasoe@regione.sicilia.it

Egr. Sig.

Direttore Generale DASOE

Dr. Salvatore Requirez

Via mail. servizio4.dasoe@regione.sicilia.it

OGGETTO: diffida prot./serv/4/n. 7146 del 23.02.2024

L'Associazione Avvocati Liberi, United Lawyers for Freedom, c.f. 96500480585, con sede in Roma alla Via Antonio Pollaiolo 5, pec avvocatiliberi@pec.it, in persona del I.r.p.t. significa alle S.V. quanto segue:

- ✚ Sono pervenute numerose segnalazioni in ordine alla nota prot./serv/4/n. 7146 del 23.02.2024 emessa dalle Autorità in indirizzo con la quale, riportando un numero di circa 20 casi segnalati nella regione Sicilia (dato non pubblico), è stato conferito mandato agli Uffici scolastici Provinciali - per il tramite dei **Dirigenti Scolastici** - di **verificare, in tempi brevi, lo stato vaccinale** di tutti i soggetti di età compresa **tra zero e sedici anni** che frequentano gli Istituti scolastici di

Avvocati Liberi

www.avvocatiliberi.legal – c.f. 96500480585 – p.e.c. avvocatiliberi@pec.it

mail: segretariogenerale@avvocatiliberi.legal



ogni ordine e grado.

- ✚ La nota prevede **per tutti** i soggetti **non** correttamente **vaccinati** la **sospensione** dalla frequenza scolastica **con invio** dell'alunno presso lo studio del Pediatra e/o del Centro di Vaccinazione Aziendale di riferimento.
- ✚ Sebbene l'ultimo bollettino del Sistema di Sorveglianza Integrata di Morbillo e Rosolia (n.69 e 70) aggiornato a gennaio 2024 segnali un aumento dei casi, alcuna Autorità sanitaria italiana – tantomeno europea – ha diramato dichiarazioni riguardanti presunte epidemie di morbillo nel territorio nazionale e, comunque, per il territorio siciliano, entrambi i rapporti segnalano zero casi.
- ✚ I riferimenti normativi alla L.119/2017, indicati nella nota in contestazione, risultano impropriamente richiamati con interpretazioni eccentriche aventi l'effetto di istigare i Dirigenti della scuola alla commissione di abusi ed illeciti nei confronti degli alunni **“non vaccinati”** i quali, **senza distinzione alcuna, “devono essere sospesi dalla frequenza scolastica”** dai dirigenti scolastici che abbiano accertato la **mancata vaccinazione** dal morbillo.
- ✚ Del tutto abnorme poi è l'auspicata estensione di un “analogo” provvedimento di sospensione nei riguardi del personale scolastico che non risultasse vaccinato, che sconfinava inaccettabilmente i limiti della legalità in un ordinamento che non prevede una simile ipotesi, e che addirittura vieta l'esercizio di poteri pubblici istigatori, violenti ed abusivi, per discriminare il lavoro, lo studio e la dignità personale.
- ✚ L'art. 3 comma 3 e l'art. 3bis co. 5 prevedono che l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie costituisca requisito di accesso **solo** per i servizi educativi per l'infanzia e per le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie (dunque per la fascia di età 0-6 anni), ma **non invece per gli altri gradi di istruzione (fascia 6-16 anni)**, per i quali la frequenza scolastica è obbligatoria, mentre in caso di irregolarità profilattiche degli studenti è **prevista solo una sanzione pecuniaria** agli esercenti la potestà.
- ✚ Gli art. 3 e 3 bis della L.119/2017, inoltre, stabiliscono determinate modalità e tempistiche per la verifica della vaccinazione, da effettuarsi inderogabilmente all'**atto dell'iscrizione** alla scuola.



- ✚ I Dirigenti scolastici non sono affatto legittimati ad effettuare il controllo sullo stato vaccinale dei minori iscritti alla scuola, né tantomeno sono autorizzati al trattamento dei dati personali sensibilissimi, essendo tali attività di esclusiva competenza delle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti e ciò vale anche nei riguardi dei dati del personale scolastico.
- ✚ Alcuni Istituti scolastici destinatari della nota in oggetto hanno emanato circolari riprendendo il testo della nota riguardo la posizione vaccinale dei minori, ingenerando così nelle famiglie grandi preoccupazioni.
- ✚ La scrivente Associazione ALI veniva allertata dai genitori delle scuole interessate e prontamente interveniva al fine di chiedere l'immediata rettifica delle circolari emesse dagli Istituti che avevano dato credito alla nota in oggetto, che costituisce vera e propria "disinformazione giuridica" da rimuovere con tempestività onde evitare che possa aggravarsi il danno sociale e consumarsi il delitto dell'istigazione a delinquere a carico dei funzionari firmatari della nota stessa, nonché dell'Assessore p.t. in conseguenza della presente diffida.
- ✚ il Dirigente e co-firmatario della nota Dr. Mario Palermo, in un'intervista rilasciata all'emittente [Byoblu](#) esternava gravissime dichiarazioni, confessando l'inesistenza di un'epidemia di morbillo in corso (e dunque l'inesistenza della stessa *ratio* dispositiva della nota), ma soprattutto ancor più gravemente affermando che ***"Nella scuola dell'obbligo (infanzia, primaria e secondaria di primo grado), se non sono correttamente vaccinati con quei 10 vaccini, in teoria non possono frequentare la scuola, tranne coloro i quali sono esentati per altri motivi"***, e che **la decisione sulla sospensione degli alunni irregolari** (indipendentemente dalla fascia di età) **spettasse alla scuola**.
- ✚ Giova ricordare che *"L'amministrazione è tenuta a rispettare anche le norme generali dell'ordinamento civile che impongono di agire con lealtà e correttezza, la violazione delle quali può far nascere una responsabilità da comportamento scorretto, che incide non sull'interesse legittimo, ma sul diritto soggettivo di autodeterminarsi liberamente, cioè sulla libertà di compiere le proprie scelte senza subire ingerenze illecite frutto dell'altrui scorrettezza"* (Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria 14 marzo 2018).
- ✚ L'ignoranza della Legge non scusa i pubblici funzionari ed i soggetti titolari di funzioni apicali



nella pubblica amministrazione (Assessore alla Salute o Dirigenti generali) i quali, cono espressamente diffidati a revocare immediatamente la nota abusiva ed illegittima in contestazione, con l'avvertenza che, in caso di inadempimento entro 3 giorni dal ricevimento della presente, saranno denunciati alla competente Procura della Repubblica per l'istigazione a delinquere dei Dirigenti scolastici (art. 414 c.p.) alla commissione di più delitti di violenza privata (art. 610 c.p.), di interruzione di pubblico servizio (art. 331 comma 2 c.p.), di accesso abusivo a sistemi informatici (art. 615ter c.p.), di illecito trattamento dei dati personali (art. 167 comma 2, D.Lgs 196/2003) e di diffusione di notizie false, esagerate e tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico (art. 656 c.p.)

✚ Con il concreto pericolo che siano consumati i reati istigati.

Tanto dovevamo, rappresentando che non seguiranno ulteriori avvisi.

Distinti saluti

Avv. Teresa Rocco

Avvocati Liberi – estensore

Avv. Angelo Di Lorenzo

Presidente ALI